

POS obbligatorio per i professionisti: le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Geometri

L'obbligo è scattato il 1 gennaio ma ancora manca un Dm attuativo del Ministro dell'Economia

Stefania Alessandrini – Capo Redattore INGENIO

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità (n. 280/2015), dal **1° gennaio 2016** è scattato anche per i professionisti l'obbligo di accettare pagamenti in moneta digitale - bancomat o carte di credito - anche per importi inferiori a 30 euro fino all'importo minimo di 5 euro. Come più volte ribadito dal Governo e dal Parlamento il provvedimento mira a coniugare la necessità di aumentare la tracciabilità dei pagamenti con l'opportunità di favorire la diffusione della

moneta elettronica, cercando di ridurre quel gap che separa l'Italia dagli altri Paesi occidentali.

In realtà perchè diventi operativo (o meglio le sanzioni diventino "operative" e vengano chiariti altri aspetti) manca ancora la pubblicazione di un decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante appunto le indicazioni sulle sanzioni per gli inadempienti e la cui uscita è prevista per i primi giorni di febbraio. >>>

<http://goo.gl/GC2cd0>



OICE presenta il suo Format per la certificazione dei servizi di ingegneria e architettura

L'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e di architettura aderente a Confindustria, al fine di facilitare l'operato delle stazioni appaltanti e per offrire agli operatori del settore un supporto operativo utilizzabile nei rapporti con la committenza, ha messo a disposizione sul proprio sito (www.oice.it) un format che consente ai committenti di attestare lo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura. Il format potrà essere utilizzato indipendentemente dal periodo in cui i servizi sono stati svolti e, quindi, dalla denominazione attribuita, in base alla tariffa professionale vigente al momento dell'affidamento e delle svolgimento (art. 14 della legge 143/1949 o tavola Z-1 del d.m. 143/2013), alla destinazione funzionale dei lavori cui si riferiscono i servizi. Tale modello può essere utile anche alla "conversione" di precedenti attestati predisposti soltanto sulla base delle classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge 143/49.

L'attestazione dello svolgimento di servizi di inge-

gneria e architettura rappresenta un elemento di particolare importanza all'interno dei mezzi di prova del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, così come oggi vengono richiesti in base all'articolo 263 del dpr 207/2010.

Il modello è stato preparato in base alla normativa vigente (codice dei contratti pubblici e regolamento attuativo) e riguarda tutte le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura come classificate nella tavola Z-2 del d.m. 143/2013 e, per la fase di progettazione, prevede anche un'apposita voce per il ruolo che il "giovane professionista" (con meno di cinque anni di abilitazione professionale) ha assunto nell'ambito di un raggruppamento di progettisti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 90, comma 7 del codice e 253, comma 5 del vigente regolamento. >>>

<http://goo.gl/ZBrnWj>